



# ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

## VERBALE N. 6

L'anno 2017 il giorno uno del mese di dicembre, alle ore 12.30, nella sede dell'I.A.C.P. della provincia di Siracusa,

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Giuseppe Calabrò, assistito dal Direttore Generale dell'ente, dott. Marco Cannarella in veste di segretario, prende in esame il seguente argomento sul quale assumere le proprie determinazioni:

- 1) **Legge 23.12.1996 n. 662 art. 2 comma 85 – quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata di pignoramento – primo semestre 2018**

**OGGETTO N. 1**

**DETERMINA N. 10**

### Il Commissario Straordinario

**VISTO** che la legge 23/12/1996 n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"- in G.U. 28 dicembre 1996 n. 303- all'art. 2, comma 85, espressamente dispone che:

*"85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dall'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli I.A.C.P., iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nella contabilità intestate agli I.A.C.P. e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi";*

**VISTO** l'art. 80, comma 2 del t.u. 28/04/1938 n. 1165, che prevede espressamente che nessuna esecuzione può essere iniziata o eseguita contro gli Enti mutuatari della Cassa Depositi e Prestiti tra i quali sono da comprendere gli ILAA.CC.PP. senza il preventivo nulla osta del Ministero dei Lavori Pubblici, ora, Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana;

**VISTO** che, con riferimento alla normativa vigente per gli altri Enti Pubblici, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme destinate a:

- pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel bimestre in corso;
- espletamento dei servizi e finalità d'istituto indispensabili;

**VISTO** che per operatività dei limiti all'esecuzione forzata, l'Ente Pubblico, con deliberazione da adottarsi con cadenza periodica e da notificare al Tesoriere, deve quantificare preventivamente le somme destinate alle suddette finalità;

**RITENUTO** che l'I.A.C.P. di Siracusa quale Ente Pubblico (art. 1 d.lgs. 165/2001) DEVE ESSERE GARANTITO da esecuzioni forzate mediante vincolo di impignorabilità delle somme occorrenti per l'operatività degli Organismi e degli Uffici che operano nello stesso per l'assolvimento di funzioni pubbliche e dei servizi indispensabili demandate da leggi nazionali e regionali;

**VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

**CONSIDERATO** che l'I.A.C.P. di Siracusa, è un Ente pubblico strumentale della Regione Siciliana, preposto ad adempimenti istituzionali sociali nell'Edilizia Residenziale Pubblica (costruzione, recupero e manutenzione immobili, gestione in locazione e vendita di alloggi popolari) che svolge la sua attività:

- o con entrate ordinarie derivanti da canoni di locazione determinati con criteri stabiliti da leggi e decreti regionali (l.r. n. 18/94 e succ.) ed il cui introito è utilizzato con destinazione di legge per perseguire finalità pubbliche, garantendo il funzionamento degli Uffici di Siracusa quale Ente Pubblico (art. 1 comma 2 del d.lgs 165/2001);
- o con entrate straordinarie quali finanziamenti statali e regionali destinati agli interventi di Edilizia Pubblica e quale ricavato del prezzo di vendita di immobili di ERP (legge 513/77, 560/93 e L.R. n. 43/94 etc.);

**VISTA la Legge 24/12/93 n. 560, art. 1** “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Pubblicata nella G. U. 31 dicembre 1993, n. 306”

Si richiamano i commi 5 e 14 ai sensi dei quali:

5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

14. Le Regioni, su proposta dei competenti I.A.C.P. e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ad aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti.

**VISTA la L.R. 03/11/94 n. 43 art. 3** “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) – in G.U.R.S. 7 novembre 1994, n. 55 ;

**RILEVATO** che la BANCA MONTE PASCHI DI SIENA presso la sede di Siracusa, svolge il servizio di Tesoreria per conto dell'I.A.C.P. di Siracusa e presso la stessa quotidianamente affluiscono (trasferimenti, versamenti, accrediti etc.) nel conto di tesoreria le entrate inerenti:

- a) I canoni di locazione, le rate di riscatto e i servizi a rimborso con versamenti effettuati dagli assegnatari e conduttori di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica;
- b) Il ricavato della vendita in contanti o rate degli immobili di ERP, a seguito versamenti degli assegnatari acquirenti, che deve essere riversato presso la Banca d'Italia Sez. Tesoreria Provinciale dello Stato in apposito conto per come stabilito dalla legge 560/93;
- c) I flussi finanziari statali e regionali destinati alla realizzazione di interventi edilizi (nuove costruzioni, recupero e manutenzione) per eseguire i pagamenti a favore dei terzi interessati (ditte espropriate dei terreni, imprese appaltatrici etc.)

**RILEVATA** la necessità di procedere tempestivamente ad apporre vincolo di impignorabilità delle somme occorrenti per l'operatività degli Organismi e degli Uffici che operano in questo Istituto per l'assolvimento di funzioni pubbliche e dei servizi indispensabili demandate da leggi nazionali e regionali richiamate;

**PRESO ATTO**, che la presente determina è proposta dal Direttore Generale dell'Ente;

**determina n. 10**

1. di individuare, per il I semestre 2018, le spese relative ai servizi e le finalità istituzionali dell'Istituto elencati nell'allegata tabella “A” e, contestualmente, gli importi impignorabili ai

sensi dell'art. 2, comma 85, L. 662/96 al fine di non compromettere la corretta gestione contabile e salvaguardare il patrimonio dell'Ente per un totale di **€. 1.757.150,00**;

2. Di prendere atto che **la Banca Monte Paschi di Siena** Filiale di Siracusa viale S. Panagia, svolge il servizio di Tesoreria per conto dell'I.A.C.P. di Siracusa e presso la stessa quotidianamente affluiscono, nel conto di tesoreria, anche mediante l'ausilio dei conti correnti postali tenuti presso POSTE SpA, le entrate derivanti da:
  - a) I canoni di locazione, le rate di riscatto e i servizi a rimborso con versamenti effettuati dagli assegnatari e conduttori di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica;
  - b) Il ricavato della vendita in contanti o rate degli immobile di ERP, a seguito di versamenti degli assegnatari acquirenti, che deve essere riversato presso la Banca d'Italia Sez. Tesoreria Provinciale dello Stato in apposito conto per come stabilito dalla legge 560/93 e L.R. 43/94;
  - c) I flussi finanziari statali e regionali, provenienti dalla Banca d'Italia sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato destinati alla realizzazione di interventi edilizi (nuove costruzioni, recupero e manutenzione) per eseguire i pagamenti a favore dei terzi interessati (ditte espropriate dei terreni, imprese appaltatrici etc.);
3. Di prendere atto che la legge 23/12/1996 n. 662 art. 2 comma 85 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303", DISPONE:

**85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli I.A.C.P., iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli I.A.C.P. e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi.**
4. Di apporre il vincolo di destinazione alle riscossioni per IRPEF, ritenute previdenziali, IVA ed altre per come sancito dalla normativa vigente;
5. Di notificare alla BANCA MONTE PASCHI DI SIENA quale Tesoriere dell'I.A.C.P. di Siracusa che il predetto importo di **€. 1.757.150,00 non può**, in quanto destinato a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratto alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'art. 828 del codice civile.

**Ai sensi della legge 23/12/1996 n. 662 art. 2 comma 85 sopra citata, qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli I.A.C.P. e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi.**
6. Di disporre che copia della presente determina venga notificata per quanto di competenza:
  - alla Banca Monte Paschi di Siena quale Tesoriere dell'Istituto;
  - alla Banca d'Italia;

-all'Amministrazione Postale e ad altre Banche e Enti presso i quali transitano flussi finanziari di entrate dell'I.A.C.P. di Siracusa;

-agli Uffici dell'Ente per gli adempimenti successivi e conseguenti.

Alle ore 13.00, esaurita la trattazione degli argomenti all'o.d.g., il commissario dichiara chiusa la seduta.

Del chè il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO**

**F.TO MARCO CANNARELLA**

**IL COMMISARIO STRAORDINARIO**

**F.TO GIUSEPPE CALABRO'**